



## *Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria*

Il Consiglio nella seduta del 17 luglio 2012, composto come da verbale in pari data; sentiti i relatori Consiglieri **Daniela GOBBI**, **Antonio ORLANDO** e **Domenico CHINDEMI**;

**DELIBERA**

### **RISOLUZIONE N. 4 /2012**

#### **Criteri per la individuazione della anzianità di servizio dei componenti delle Commissioni Tributarie.**

Il Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, in conformità con quanto previsto dal D.Lgs. 545 del 31 dicembre 1992, ha definito con risoluzioni e successive delibere applicative i criteri di individuazione, nell'ambito di una commissione tributaria, dell'anzianità di servizio del componente in base alla quale lo stesso ha diritto a ricoprire incarichi o, viceversa, è tenuto a determinati adempimenti.

In particolare, l'elemento della anzianità di servizio è stato assunto come criterio di riferimento ai sensi dell'art. 2, comma 2, del richiamato D.Lgs. 545/92, per la individuazione del Presidente di Sezione da nominare in sostituzione del Presidente di Commissione, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo. Tale nomina costituisce dovere d'ufficio non rinunciabile, salvo giustificati e documentati impedimenti di carattere oggettivo da sottoporre alle valutazioni del Consiglio di Presidenza.

Il Consiglio di Presidenza ha ritenuto fino ad oggi di uniformare il riferimento per la decorrenza dell'anzianità di coloro i quali risultassero confermati nell'incarico già ricoperto presso le soppresse commissioni di I e II grado alla data unica del 1° aprile 1996, di insediamento delle Commissioni Tributarie Regionali e Provinciali, ai sensi dell'art. 42 del medesimo decreto del 1992, senza dare pertanto rilievo al servizio precedentemente prestato.

Recentemente il legislatore è intervenuto con una serie di disposizioni contenute nella L. 12 novembre 2011, n. 183 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato), e nella successiva L. 26 aprile 2012, n. 44, (che ha convertito in legge, con modificazioni, il decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento).

In particolare, con riferimento alla L. 12 novembre 2011, n. 183, che ha istituito il ruolo unico nazionale dei componenti delle Commissioni Tributarie (art. 4, comma 39-bis) ed





## *Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria*

ha eliminato il vincolo di residenza regionale, mediante l'abrogazione della lettera f) del comma 1 dell'articolo 7 del D.Lgs. 545/92 (art.4, comma 40), si sono modificati i criteri e le modalità della procedura di trasferimento di cui all'art. 11 del D.Lgs. 545/96, stabilendo che *"I trasferimenti dei componenti delle commissioni tributarie sono disposti all'esito di procedure di interpellato bandite dal Consiglio di presidenza della giustizia tributaria per la copertura di posti resisi vacanti a livello nazionale nelle commissioni provinciali o regionali"* (art. 4, comma 40).

Per l'esecuzione di quanto disposto nella norma ora richiamata, il legislatore ha sì confermato tanto il criterio prevalente della anzianità di servizio nelle qualifiche quanto quello subordinato, in caso di parità, dell'anzianità anagrafica, ma ha inserito un apprezzamento specifico, al riguardo del criterio prevalente della anzianità di servizio, relativamente a quello prestato presso le disciolte Commissioni tributarie di I e di II grado.

Ai sensi del citato art. 4, comma 40, per l'individuazione della anzianità di servizio nelle qualifiche, il legislatore ha infatti previsto una specifica tabella di punteggi, da attribuire in base alla carica ricoperta nella commissione di provenienza o appartenenza e, nell'ambito di tale tabella, ha, in particolare, assegnato un apposito punteggio per il servizio svolto presso le disciolte commissioni di I e II grado (punti da 0,50 a 2,50 per anno o frazione di anno di servizio).

Tale disciplina appare coerente con le seguenti considerazioni:

- la natura di organi giurisdizionali delle Commissioni tributarie di I e di II grado è stata riconosciuta dalla Corte Costituzionale, con sentenza n.287 del 27 dicembre 1974, quindi in vigore del D.P.R. n.636 del 1972;
- l'art.1 del D.Lgs n.545 del 1992, che pur ha introdotto rilevanti innovazioni, dispone che gli *"organi di giurisdizione in materia tributaria previsti dal D.P.R. 26 ottobre 1972 n.636 sono riordinati in Commissioni tributarie provinciali ... e regionali ..."*;
- il Capo VI del D.Lgs. n.545/1992 – Disposizioni finali e transitorie, disciplina il passaggio dalle Commissioni tributarie di I e II grado alle Commissioni tributarie provinciali e regionali senza soluzione di continuità, come si arguisce dalla coincidenza della data unica del 1<sup>a</sup> aprile 1996 stabilita tanto per l'insediamento delle nuove Commissioni quanto per la soppressione delle precedenti (art.42) e dalla conferma nel grado, nella funzione e nell'incarico dei componenti in possesso dei requisiti, a semplice domanda e con priorità (art.43);
- la delibera n.2252 del 19 ottobre 2010 del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, che fissa, in attuazione dell'art.1, comma n.353 della legge n.244/2007, i *"Criteri di valutazione dei giudici tributari per i concorsi interni"*, prevede uno specifico punteggio per i componenti che hanno esercitato le funzioni antecedentemente al 01.04.1996.

In considerazione, pertanto, delle novità introdotte dal legislatore con la L. 12 novembre 2011, n. 183, come modificata dalla L. 26 aprile 2012, n. 44, e della manifesta volontà dello stesso di dare rilievo al servizio svolto nelle sopresse





## *Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria*

commissioni di I e II grado, nonché di una più attenta esegesi del sistema di norme disciplinanti la materia, il Consiglio di Presidenza ritiene indispensabile dover adeguare i criteri di definizione della anzianità di servizio.

A decorrere dalla data di adozione della presente risoluzione, l'anzianità di servizio deve essere calcolata con riferimento alla data di immissione in servizio (giuramento), con la specifica che, per i componenti confermati nell'incarico già ricoperto presso le sopresse commissioni di I e II grado, la data di riferimento sarà quella della prima immissione in servizio nella detta qualifica e si farà ricorso al criterio subordinato dell'anzianità anagrafica soltanto in caso di parità della data di prima immissione in servizio.

Al fine di garantire la continuità del servizio prestato, l'anzianità nelle precedenti commissioni di I e II grado potrà essere computata purché alla data di immissione in servizio (giuramento) non sia decorso un termine superiore a sei mesi dal 01 aprile 1996; in tal ultimo caso si farà riferimento alla data del giuramento presso le nuove Commissioni Tributarie.

Per i componenti nominati in sovrannumero con il D.M. 30/03/1996 valgono i medesimi principi, purché siano stati surrogati entro i sei mesi successivi al 01 aprile 1996, mentre per quelli nominati ai sensi del D.M. 28/11/1997 l'anzianità di servizio decorrerà dalla data di immissione in servizio (giuramento).

Per i componenti provenienti dalle commissioni di I e II grado, ma confermati in diverso incarico, e per quelli nominati per la prima volta, l'anzianità di servizio nelle nuove Commissioni Tributarie decorrerà per tutti dal 01 aprile 1996, purché l'immissione in servizio (giuramento) sia avvenuta entro sei mesi da tale data.

L'incarico di componente del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria non interrompe il calcolo dell'anzianità di servizio, la quale maturerà come se lo stesso fosse prestato presso la Commissione di appartenenza.

Fermo il criterio espresso, è fatto salvo quanto regolamentato dalle precedenti risoluzioni consiliari (n. 6 del 23/09/2003, n. 7 del 23/09/2003, n. 14 del 16/12/2003 e n. 3 del 02/03/2010); in particolare per la sostituzione del Presidente di Commissione l'anzianità continuerà a calcolarsi, ancorché con il nuovo criterio stabilito dalla presente risoluzione, ma riferita unicamente a quella maturata nella commissione ove deve essere effettuata la sostituzione, rilevando in via prioritaria l'esperienza e conoscenza acquisita dei problemi specifici dell'Ufficio, necessari per un'utile e proficua dirigenza gestionale e organizzativa di breve durata.

Tale principio comporta che l'anzianità maturata nelle commissioni di I grado potrà essere computata se riferita alla medesima commissione provinciale nella quale si presta servizio, mentre quella maturata nelle commissioni di II grado potrà essere computata se riferita alla commissioni provinciali appartenenti all'ambito di quella regionale nella quale si presta servizio.





## *Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria*

Tenuto conto, infine, che l'archivio informatizzato presso le Commissioni (S.I.CO.T.), contenente anche i dati anagrafici e di servizio dei componenti, non comprende i riferimenti alle date di prima immissione in servizio ante 1996 per tutti i componenti, non essendo essi previsti come notizie obbligatorie da inserire, il Consiglio provvederà ad una ricognizione presso la So.Ge.I. e presso le Commissioni medesime al fine di acquisire le informazioni mancanti.

Nelle more della ricostruzione dei dati di servizio, in assenza degli stessi, essi potranno essere autocertificati dagli interessati, nel rispetto delle norme in materia di autocertificazione e con gli effetti previsti in relazione alle dichiarazioni difformi o mendaci.

Si comunichi al Presidente del Consiglio dei Ministri ed al Ministro dell'Economia e Finanze, ai sensi dell'art. 29 D.Lgs. 545/96, alla Direzione della Giustizia Tributaria - Ufficio III° - "Personale Giudicante e Statistiche"; ai Presidenti delle Commissioni Tributarie, i quali ne cureranno la comunicazione a tutti i componenti delle rispettive Commissioni.

IL PRESIDENTE  
Gaetano Santamaria Amato

